

Gent.me

Dott. Rosa Valentino

Direttore Generale delle Finanza Locale

rosa.valentino@interno.it

Dott. Ssa Cinzia Simeone

Presidente Commissione Arconet

cinzia.simeone@mef.gov.it

Oggetto: proposta abolizione mod 22 e modifica principio 4.3

Gent.me,

con la presente ci preme evidenziare una criticità sul modello 22 con una proposta di soluzione tecnica.

Premessa


La stratificata giurisprudenza contabile ha stabilito nel tempo che il mod. 22 del d.p.r.194/1996 debba essere sottoscritto dal Sindaco come consegnatario delle azioni in qualità di rappresentante legale e di organo di vertice ove non nomini uno o più dirigenti/responsabili cui affidare la gestione delle partecipazioni. (Sez. Giur. Toscana n. 210/2022 e parere n. 90/2023 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Sicilia).

Inoltre, il modello 22, sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario deve contenere:

- a) la descrizione dei titoli;
- b) la consistenza in quantità e valore del titolo (azione etc.);
- c) i motivi delle variazioni del valore del titolo.

d) tutte le tipologie di partecipazioni, inclusi i consorzi e le fondazioni che sono valorizzate nello stato patrimoniale dell'Ente (sentenza/ordinanza n. 127/2020 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana) - (ordinanze nn. 21 e 22/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per Piemonte) - (ex multis, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020). 2.4.4) – (Nota integrativa alla circolare n. 1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna).

In sostanza la giurisprudenza contabile ha snaturato nel tempo il significato del modello 22 giungendo ad un'interpretazione adeguata ai tempi ma contraria al dettato normativo che peraltro di valore nominale delle azioni mentre le diverse pronunce della Corte fanno riferimento al valore del patrimonio netto e comunque ai criteri valutati indicati dal principio contabile 4/3.



Questo sta comportando numerose istruttorie da parte delle sezioni giurisdizionali della Corte che impongono nei fatti il rifacimento dei modelli 22 depositati negli ultimi anni. In alcuni casi si rileva anche che gli Enti non abbiano proceduto nemmeno al deposito del modello.

Resta il fatto che il mod. 22 è collegato ad una realtà che non esiste più quando la dematerializzazione dei titoli non c'era, quando il registro imprese telematico per la conservazione e pubblicazione dei bilanci non c'era, quando non esistevano tutta una serie di norme per le quali gli Enti sono obbligati a dare ampie informazioni sulle società e sugli organismi partecipati (normativa sulla trasparenza, comunicazione portale MeF, delibera di ricognizione annuale ex art. 20 Tusp, informazioni di cui al principio 4/1, 4/3 e 4/4 ex d.lgs 118/2011, disposizioni di cui all'articolo 147 quater del Tuel, etc...).

In sostanza si ritiene che le informazioni del mod. 22 non aggiungano nulla e non abbiano significato stante l'attuale realtà; tant'è che la stessa Corte dei conti ne ha definito un contenuto ultroneo rispetto alla normativa che lo ha definito.

PROPOSTA

Visto che la Corte dei conti impone agli enti che il mod. 22 riferito ad un determinato esercizio (esempio 31/12/2024) debba riportare la medesima valorizzazione degli organismi partecipati presente nello stato patrimoniale del medesimo esercizio (la coincidenza è di fatto garantita dall'applicazione del criterio del costo o del patrimonio netto N-1 che nell'ITAS 14 prende il nome di criterio del patrimonio netto semplificato) e che lo stesso modello 22 sia sottoscritto dal Sindaco o da un suo delegato,

si PROPONE di abolire il modello 22 e di integrare il principio 4/3 inserendo al termine del paragrafo 6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie¹

Nella nota integrativa riferita alle informazioni del conto economico e dello stato patrimoniale, contenuta nella relazione al rendiconto, deve essere inserito il seguente prospetto per ogni organismo partecipato valorizzato nelle immobilizzazioni finanziarie:


denominazione	Metodo di valutazione	Valutazione al 31/12/x-1	Variazioni per acquisizioni/dismissioni	Variazioni per applicazioni e del metodo del patrimonio netto	Variazioni per rivalutazioni/svalutazioni	Variazioni per operazione straordinarie o operazioni sul capitale sociale	Valore al 31/12/x

Si tenga altresì presente che l'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011 già prevede tra i contenuti della relazione al rendiconto:

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

¹ Si può estendere questo tipo di informazione (dettaglio delle variazioni) anche agli eventuali titoli non immobilizzati



Per un confronto si riporta un stralcio dell'ITAS 14

Informazione integrativa

26 Con riferimento alle partecipazioni di controllo e di collegamento e agli accordi a controllo congiunto, occorre indicare:

- a) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o indirettamente, in controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, il risultato economico dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio;
- b) il criterio di valutazione adottato per ciascuna partecipazione;
- c) le movimentazioni di partecipazioni avvenute nel corso dell'esercizio.

27 Per le partecipazioni valutate con il metodo del costo occorre indicare:

- a) le motivazioni che hanno portato ad eventuali incrementi di valore;
- b) le ragioni, nel caso di perdite di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.

28 Per le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto semplificato occorre indicare:

- a) la data di riferimento utilizzata per il calcolo della differenza tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto dell'organismo partecipato in sede di prima rilevazione;
- b) nel caso in cui sia utilizzato un bilancio annuale intermedio dell'organismo partecipato, riferito alla data del bilancio di esercizio dell'amministrazione, le informazioni concernenti la procedura di approvazione dello stesso.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per rivolgerVi un cordiale saluto.

Il Presidente Ancrel

Marco Castellani

Il Presidente Ardel

Simone Simeone